

# Quadro normativo compostaggio e ceneri

16.03.2021

Task 1.2



## Sommario

<b>Task 1.2 Quadro normativo compostaggio e ceneri</b> .....	<b>1</b>
Compostaggio: inquadramento generale .....	2
Ceneri: inquadramento generale .....	3

## Bibliografia

4

## Task 1.2 Quadro normativo compostaggio e ceneri


### Sfalci e Potature: evoluzione normativa

#### Compostaggio: inquadramento generale



Il Compost o Ammendante compostato è un fertilizzante organico ottenuto dal trattamento dei rifiuti organici raccolti separatamente.

In Italia la produzione e la commercializzazione del compost è regolata dal D.L. 75/2010 che definisce tre categorie di Ammendante compostato in base alle componenti utilizzate per produrlo.



Nel caso specifico del presente progetto occorre prendere in considerazione unicamente il primo ossia "l'Ammendante Compostato Verde" in quanto all'interno del processo entrano solamente le frazioni previste da questa categoria.

Per comodità si riassumono qui di seguito le caratteristiche:

#### **Ammendante Compostato Verde (ACV)\***

Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da:

- Scarti di manutenzione del verde ornamentale (es. sfalci d'erba, ramaglie, potature);

Sanse vergini (disoleate o meno) o esauste;

- Residui delle colture;
- Altri rifiuti di origine vegetale.

*\* lo stesso DL 75/2010 definisce come «Ammendanti» i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per migliorarne o conservarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2 (vedi seguente)*



## Ceneri: inquadramento generale

Le ceneri sono prodotti che solitamente vengono gestiti come rifiuti residuali da un ciclo produttivo. Connessa alla nozione di RIFIUTO e complementare ad essa, è quella di SOTTOPRODOTTO, di più recente introduzione, non essendo contemplata dalla disciplina precedentemente in vigore (D.lgs. 22/1997).

Il Legislatore italiano si è ispirato, per quanto con una certa libertà, alla giurisprudenza comunitaria, introducendo originariamente all'art. 183, lett. n) del D.Lgs. 152/2006, la definizione di SOTTOPRODOTTO, poi completamente rimodulata con modifiche successive. Attualmente, la definizione è contenuta nell'art. 183, comma 1, lett. qq) che recita: «qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2».

Analizzando nello specifico l'articolo in oggetto vediamo che:

CONDIZIONI (art. 184-bis, co. 1) a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

In caso di mancata verifica anche di una delle condizioni, lo scarto deve essere assoggettato alla disciplina dei rifiuti, pena il rischio di pesanti sanzioni!

Le attività economiche che impiegano sottoprodotti in luogo di materie prime convenzionali, non hanno la necessità di acquisire le autorizzazioni, indispensabili per gestire i rifiuti. L'Europa è fortemente avviata verso tale opportunità che costituisce uno dei pilastri dell'Economia Circolare (di recente: «pacchetto economia circolare», pubblicato sulla GUUE il 14/06/2018 per entrare in vigore il 04/07/2018, comprendente la Dir. 2018/851/UE che modifica corposamente la direttiva «madre» in materia di rifiuti 2008/98/CE - e tra le diverse modifiche quelle all'art. 5 - sottoprodotti - e che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 05/07/2020), mentre in Italia si osserva ancora una forte resistenza con una giurisprudenza in materia, che privilegia spesso le tesi più restrittive e in parte contraddittorie!

E' proprio sulla materia dei requisiti costitutivi del sottoprodotto che va ad incidere il Decreto 264 del 13/10/2016 pubblicato sulla G.U. del 15/02/2017 ed entrato in vigore dal 02/03/2017.

Lo scopo del provvedimento è, quindi, favorire l'utilizzo come sottoprodotto di sostanze e oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici **criteri, nonché di assicurare** maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.

I requisiti e le condizioni per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa rifiuti, sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.

Nel decreto trovano specificazione pratica: • la certezza dell'utilizzo; • l'utilizzo diretto senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale; • i requisiti di impiego e di qualità ambientali.

Oltre alle disposizioni di carattere generale, il regolamento reca criteri per considerare sottoprodotti, i residui ricadenti nella specifica categoria delle:

- biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di biogas;
- biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia mediante combustione.

Proprio sulla base di queste indicazioni si potrebbe trovare soluzione alla collocazione delle ceneri come sottoprodotti.

Nel caso in cui invece si optasse per la gestione delle ceneri come rifiuti lo scenario sarebbe il seguente:



Le ceneri derivate dalla combustione di legno non trattato per la legislazione italiana sono considerati rifiuti speciali avente il codice CER 100101 (ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia) oppure 100103 (ceneri leggere e torba di legno non trattato). Le stesse devono quindi essere indirizzate ad eventuali operazioni di ricupero (R) oppure smaltimento (D); Pare che alcune realtà tuttora utilizzino le ceneri nel processo di compostaggio; esistono altresì esperienze sperimentali di riutilizzo delle ceneri da legno non trattato nel processo produttivo del compost (BIOCEN - 2004); Pur essendoci studi che paiono riconoscere l'utilità della cenere nel compostaggio (max 3-4Kg/m<sup>3</sup>), troviamo anche indicazioni contrastanti da parte del Consorzio Italiano Compostatori (risalenti al 2014) con le quali si sconsiglia il loro utilizzo per l'Ammendante Compostato Verde.

Nella tabella seguente si riportano i limiti di concentrazione di vari parametri al fine di considerare le ceneri come rifiuto non pericoloso (DM Ambiente 27/09/2010):

Tabella 5 - Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi	
Parametro	L/S=10l/kg (mg/l)
As	0,2
Ba	10
Cd	0,1
Cr totale	1
Cu	5
Hg	0,02
Mo	1
Ni	1
Pb	1
Sb	0,07
Se	0,05
Zn	5
Cloruri	2.500
Fluoruri	15
Solfati	5.000
DOC (*) (**)	100
TDS (***)	10.000

(\*) Il limite di concentrazione per il parametro Doc non si applica alle seguenti tipologie di rifiuti:

- fanghi prodotti dal trattamento e dalla preparazione di alimenti individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 020301, 020305, 020403, 020502, 020603, 020705, fanghi e rifiuti derivanti dalla produzione e dalla lavorazione di polpa carta e cartone (codici dell'elenco europeo dei rifiuti 030301, 030302, 030305, 030307, 030308, 030309, 030310, 030311 e 030399), fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (codice dell'elenco europeo dei rifiuti 190805) e fanghi delle fosse settiche (200304), purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica;
- fanghi individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 040106, 040107, 040220, 050110, 050113, 070112, 070212, 070312, 070412, 070512, 070612, 070712, 170506, 190812, 190814, 190902, 190903, 191304, 191306, purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche;
- rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai codici dell'elenco europeo dei rifiuti 190801 e 190802;
- rifiuti della pulizia delle fognature (200306);
- rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 200141;
- rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (ad esempio selezione) individuati dai codici 191210 e 191212 e dal trattamento biologico, individuati dal codice 190501;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, individuati dai codici 190503, 190604 e 190606, purché sia garantita la

## Bibliografia

D.Lgs 152/06 art 185, “esclusioni dall’ambito di applicazione”

DL 75/2020, definizione di ammendante

D.Lgs 205/2010 art 13

Legge 28/07/2016 n 154 art 41

Legge 3/05/2019 n 37 art 20

D.Lgs 116/2020

Regione Piemonte – Linee Guida «Il Compostaggio» 2009;

ARPA Piemonte – «L’utilizzo dei rifiuti biodegradabili: il compost» 2004;

ANPA – «Il recupero di sostanza organica dai rifiuti per la produzione di ammendanti di qualità» 2002;

Regione Lombardia – «BIOCEN Gestione e valorizzazione delle ceneri di combustione nella filiera Legno-Energia» 2004.

## Sitografia

<https://www.agi.it/cronaca/news/2021-03-16/biomattonella-scarti-boschi-cilento-11779733/>

Progetto

CompEcoCast:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr\\_2014\\_2020/1611\\_2/compecocast.html](http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/1611_2/compecocast.html)

e

<https://www.innovarurale.it/it/pei-agri/gruppi-operativi/bancadati-go-pei/compostaggio-situ-la-tutela-la-valorizzazione-e-la/printable/pdf>

Progetto

Carbonfarm

<http://www.carbonfarm.eu/index.html>

e

<http://www.carbonfarm.eu/download.html>